

PREAVVISO DI FERMO SENZA TUTELA

Il preavviso di fermo amministrativo non è atto impugnabile per difetto di previsione normativa. Dunque, è illegittimo se contiene l'intimazione che il mancato pagamento delle somme richieste dall'agente della riscossione al debitore moroso, entro venti giorni da quando è stato notificato, comporterà il fermo dei beni mobili registrati. Lo ha stabilito la Commissione tributaria provinciale di Reggio Emilia, prima sezione, con la sentenza 399 del 20 giugno 2007.

Per il giudice emiliano, in questo modo si pone un problema di tutela del contribuente, al quale non viene notificato il provvedimento di fermo ma solo il preavviso e "quindi non ne conosce limiti ed oggetto". Si tratta, secondo la Commissione, di un "automatismo operativo" che dà luogo a una "procedura illegale di esecuzione forzata".

In effetti, unico presupposto del fermo è il decorso del termine di 60 giorni dalla notificazione della cartella. Termine entro il quale è imposto al debitore di saldare il debito. La soggezione trova la sua giustificazione nel rapporto obbligatorio. Si tratta, in questi casi, di debito certo, liquido ed esigibile, per cui il debitore è tenuto alla sua estinzione anche con il procedimento di esecuzione forzata. Non possono essere disposte le ganasce fiscali in mancanza di notifica della cartella e dell'avviso di mora. Infatti, è stato giudicato nullo il preavviso di iscrizione del fermo amministrativo di un'autovettura nei casi in cui il concessionario non sia stato in grado di fornire la prova di aver notificato questi atti nei termini di legge.

Va ricordato che, per legge, se l'espropriazione non è iniziata entro un anno dalla notifica della cartella, deve essere preceduta dalla notifica di un avviso che contiene l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro cinque giorni. Questo, a sua volta, perde efficacia trascorsi centottanta giorni dalla data della notifica. Per indurre il debitore al pagamento, normalmente, l'agente della riscossione emana un unico provvedimento che contiene in sé il preavviso. Questo impedisce il fermo vero e proprio solo nel caso in cui il soggetto intimato adempia entro venti giorni. Quindi, in realtà, l'interessato potrebbe impugnare, entro sessanta giorni, il provvedimento dell'esattore. Non c'è dubbio, però, che l'atto deve contenere tutte le indicazioni richieste dallo Statuto dei diritti del contribuente, in particolare: l'organo giudiziale da adire, il termine per il ricorso e le regole da seguire per la costituzione in giudizio.